

# Rassegna Stampa

di Venerdì 17 luglio 2020



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommaro Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
<b>Rubrica Infrastrutture e costruzioni</b>				
9	Italia Oggi	17/07/2020	<i>VENETO, NUOVE OPERE DOPO IL MOSE (G.Costa)</i>	3
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	17/07/2020	<i>SUPERBONUS A UNITA' AUTONOME IN CONDOMINIO</i>	4
36	Italia Oggi	17/07/2020	<i>LAVORI, COSTI DA ADEGUARE AI PROTOCOLLI DI SICUREZZA</i>	7
36	Italia Oggi	17/07/2020	<i>NIENTE PIU' LITI NEGLI APPALTI (A.Mascolini)</i>	8
38	Italia Oggi	17/07/2020	<i>APPALTI, L'ANTICIPO DEL PREZZO E' UN ACCONTO</i>	9
<b>Rubrica Sicurezza</b>				
7	Italia Oggi	17/07/2020	<i>CONTRO LE CATASTROFI NATURALI LA PREVENZIONE E' LA VIA MAESTRA CHE PERO' NON SI CONOSCE (C.Pelanda)</i>	10
7	Italia Oggi	17/07/2020	<i>IL CORONAVIRUS E' IN RITIRATA (C.Maffi)</i>	11
<b>Rubrica Economia</b>				
1	Il Sole 24 Ore	17/07/2020	<i>DL RILANCIO, SERVONO 155 DECRETI ATTUATIVI (A.Cherchi/A.Marini)</i>	12
13	Il Sole 24 Ore	17/07/2020	<i>CERTIFICATI, ISPEZIONI E COLLAUDI FANNO CRESCERE DI 11 MILIARDI IL PIL (L.Cavestri)</i>	16
25	Italia Oggi	17/07/2020	<i>BONUS 110% SULLE SECONDE CASE (G.Galli)</i>	17
<b>Rubrica Pubblica Amministrazione</b>				
38	Italia Oggi	17/07/2020	<i>ENTI, ASSUNZIONI DA PONDERARE (G.Pizziconi)</i>	19

*Dalla Pedemontana alla Tav Verona-Padova, la Regione di Luca Zaia attende un'accelerazione*

# Veneto, nuove opere dopo il Mose

## Inserite nel dl Semplificazioni assieme alla diga di Venezia

DI GAETANO COSTA

**N**on c'è solo il Mose. Il Veneto attende la realizzazione di altre infrastrutture che la Regione presieduta dal leghista **Luca Zaia** ritiene vitali. Dalla Pedemontana all'alta velocità, sino al potenziamento della rete autostradale: grandi opere comprese tra le 130 che il governo ritiene strategiche per il futuro del paese. E che sono state inserite nel dl Semplificazioni.

**Se il Mose, il sistema di 78 paratoie** che dovrà proteggere Venezia dall'alta marea, è ormai in funzione, come ha dimostrato il test di sollevamento di tutte le barriere alla presenza del premier **Giuseppe Conte**, la Tav Verona-Padova è ancora in attesa della procedura di Via, la Valutazione di impatto ambientale.

«Immagino che se il Cipe

ci metteva sei mesi a trasmettere un progetto alla Corte dei conti, ora, magari, sarà costretto a farlo in un mese», ha spiegato il responsabile dell'alta velocità per gli industriali veneti, **Franco Miller**. «Sulle gare, invece, temo cambierà poco, visto che gli importi rientrano tutti nella normativa di gara europea».

**Sempre sul fronte dei treni veloci** c'è il progetto per una sorta di Tav light tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con un investimento di 1,7 miliardi per i convogli a 220 chilometri orari. Un'infrastruttura che secondo i piani del governo si avvarrà di un commissario.

**L'altro grande cantiere, oltre al Mose**, è la Pedemontana, la superstrada che attraverserà il territorio vicentino e trevigiano e che si sviluppa nel contesto del corridoio europeo Medi-

terraneo.

L'opera, osteggiata in passato dal M5s, è ritenuta fondamentale da Zaia. «Sulla Pedemontana, viste le polemiche passate, vigileremo con particolare attenzione», ha sottolineato il ministro per i Rapporti col parlamento, **Federico D'Incà**, esponente dei pentastellati.

**Palazzo Chigi, per quanto riguarda** le autostrade, prevede il potenziamento della terza corsia dell'A4 in direzione Trieste, oltre a un progetto di trasporto pubblico green a Vicenza. Dalla terra al cielo, con l'implementazione di alcuni aeroporti, tra cui quello di Venezia, con i relativi collegamenti ferroviari.

**Ora, col dl Semplificazioni** e in seguito alla ripartenza dopo lo stop imposto dalla pandemia, che in Veneto ha bloccato opere per 8,6 miliardi, la Regione e le associazioni di categoria aspettano un'accelerazione

dei cantieri.


«Le opere relative al Veneto che dovrebbero essere sbloccate le conosciamo molto bene», ha detto al Corriere del Veneto il presidente regionale di Confindustria, **Enrico Carraro**. «Il premier ha inoltre assicurato che verranno realizzate anche le opere per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026».

**Più scettico il responsabile veneto di Unioncamere, Mario Pozza**. «Quel che mi preoccupa è la mancanza di un cronoprogramma con una scadenza precisa e di una stima dei costi», ha dichiarato.

«Se poi questo vuole essere un piano di riforme serio e reale deve avere uno sguardo lungo, e non una scadenza o un effetto di breve periodo. Altrimenti il dl Semplificazioni diventa un gigante dai piedi d'argilla».

© Riproduzione riservata





L'AGEVOLAZIONE

## Superbonus a unità autonome in condominio

De Stefani e Gavelli

- a pag. 27

# Superbonus alle singole unità che sono parte di condominio

### DECRETO RILANCIO

È necessario il requisito dell'indipendenza funzionale

Atteso un chiarimento da parte delle Entrate sul concetto di edificio

Luca De Stefani  
Giorgio Gavelli

L'isolamento termico, agevolato con la super detrazione del 110%, dovrebbe essere riferito non solo agli edifici o alle case a schiera, ma anche alle singole unità immobiliari, facenti parte di edifici o palazzi, a patto che siano «funzionalmente indipendenti» rispetto al condominio e abbiano «uno o più accessi autonomi dall'esterno». Queste due condizioni, però, dovrebbero essere chiarite, ai fini del superbonus del 110%, da parte dell'agenzia delle Entrate, la quale dovrebbe anche definire cosa si intende per isolamento per più del 25% dell'«edificio».

### Isolamento termico

Con la conversione in legge del decreto Rilancio l'intervento trainante relativo all'isolamento termico degli edifici è stato esteso anche all'«unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno».

In particolare, possono beneficiare del superbonus del 110% gli interventi di isolamento termico delle su-

perfici opache verticali (pareti isolanti o cappotti, anche sulla superficie intera delle pareti), orizzontali (pavimenti, coperture e solai) e inclinate (falde di copertura del sottotetto, si veda la Faq Enea 6.B), che «interessano l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore» al 25% della «superficie disperdente lorda dell'edificio» ovvero della singola «unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno».

### Edificio

Il Dl Rilancio non definisce cosa intende, a questi fini, per «edificio». Nel Dpcm del 20 ottobre 2016 (Regolamento edilizio-tipo), per la voce numero 32 dell'allegato A («quadro delle definizioni uniformi») l'«edificio» è l'intero condominio (fabbricato cielo-terra); pertanto, i lavori sulla singola unità immobiliare di un palazzo o condominio difficilmente riusciranno a raggiungere il 25% «dell'involucro dell'intero edificio, costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono» (Faq Mise del 1° agosto 2016, numero 2.13, interpretazione edilizio-urbanistica).

Secondo l'articolo 2 del Dlgs 192/2005 (Rendimento energetico nell'edilizia), invece, il termine edificio «può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti». A questa definizione, ad esempio, fa esplicito riferimento il comma 349 dell'articolo 1 della legge 296/2006 in tema di «ecobonus». Pertanto

rientra, ad esempio, anche un appartamento al quinto piano di un palazzo o una villetta a schiera. In questo caso, quindi, si potrebbe tentare di raggiungere l'isolamento termico del 25% della singola unità immobiliare (ad esempio, anche attraverso l'isolamento dall'interno, si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 giugno 2020), ricordando però che si deve sempre ottenere il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio (che, in questo caso, è la singola unità immobiliare) ovvero, se non possibile (ad esempio, perché l'edificio è già classificato in una classe energetica appena sottostante a quella massima prevista) il conseguimento della classe energetica più alta.

Con le modifiche introdotte dal decreto Rilancio, però, è stato consentito di beneficiare del superbonus del 110% per l'isolamento per più del 25%, non solo dell'edificio, ma anche della singola «unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari» («funzionalmente indipendente» e con «uno o più accessi autonomi dall'esterno»). Potrebbe ritenersi che questa estensione abbia senso solo se per edificio si intendesse l'intero palazzo-condominio (fabbricato cielo-terra). L'estensione, infatti, potrebbe essere superflua se già per edificio si intendesse il singolo appartamento o la singola villetta a schiera (secondo l'articolo 2 del Dlgs 192/2005). Si auspica, comunque, un chiarimento delle Entrate, anche relativamente alla compilazione dell'Ape (si veda l'articolo 6, comma 4, Dlgs 19 agosto 2005, numero 192, per l'Ape di «più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio»).

**Non solo le villette a schiera**

Con la conversione del decreto Rilancio, pertanto, l'ottenimento del bonus per i lavori di isolamento termico è stato esteso anche alle singole unità immobiliari di villette a schiera. In questi casi, infatti, non è necessario isolare più del 25% dell'intero condominio orizzontale (tutte le villette a schiera), ma è sufficiente il 25% della singola unità immobiliare. La singola «casa» delle villette a schiera, infatti, è un'«unità immobiliare situata all-

l'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno».

Queste caratteristiche dovrebbero essere rispettate anche dalle singole unità immobiliari situate, ad esempio, al piano terra di un palazzo o condominio di più piani (pertanto, non di una villetta a schiera). In alcuni casi, infatti, queste unità:

• possono essere «funzionalmente indipendenti» rispetto al condominio; ciò indipendentemente dal-

l'esistenza di parti comuni o meno, considerando che le parti comuni presuppongono «la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome» (risoluzione 12 luglio 2007 numero 167);

• possono disporre di «uno o più accessi autonomi dall'esterno», non necessariamente sulla pubblica via, ma anche su cortili comuni, eventualmente chiusi da un unico cancello o portone d'ingresso (ma non su un vano scala comune, quindi, interno all'edificio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I QUESITI

# Detrazione accessibile anche prima del rogito

Gian Paolo Tosoni

Marco Zandonà

Le risposte degli esperti del Sole 24 Ore al forum con i lettori

Pubblichiamo alcune risposte ai quesiti sul superbondus del 110%, che sono stati spediti dai lettori all'indirizzo internet [www.ilsole24ore.com/forum110](http://www.ilsole24ore.com/forum110) (le risposte fornite dagli esperti del Sole 24 Ore sono consultabili a questo indirizzo).

**Possesso fisico del fabbricato**  
Dal notaio ho registrato il compromesso per l'acquisto della prima casa in data 1° luglio 2020. L'immobile è di classe energetica G ed è stato costruito nel 1972. Vorrei procedere alla ristrutturazione con interventi di isolamento termico delle superfici, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, sostituzione di vetri e infissi per la riqualificazione energetica, installazione di pannelli o schermature solari. Posso già procedere con le pratiche o devo attendere il rogito, previsto a ottobre 2020?

Per poter detrarre il 110% occorre avere il possesso fisico del fabbricato, che si può ottenere prima del rogito mediante un contratto di comodato con l'autorizzazione a fare gli interventi. In assenza, ai fini della detrazione, le spese devono essere sostenute quando si è proprietari.

**Unico proprietario**

Sono unico proprietario di un condominio composto da nove unità distintamente accatastate di cui cinque appartamenti e quattro garage. Ho letto che è possibile intervenire su un massimo di due unità immobiliari appartenenti alla stessa persona fisica ferma restando la possibilità di intervenire sulle parti comuni indipendentemente dal numero di unità possedute. Vorrei sapere se è possibile intervenire su ciascuna unità per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale o se bisogna limitarsi alla sostituzione della centrale termica comune senza la possibilità di intervenire su tutte le unità.

La sostituzione della centrale termica è intervento trainante che dà diritto al 110% con riferimento ai millesimi riferiti a tutte le unità immobiliari comprese le pertinenze anche se l'immobile è interamente posseduto da unico soggetto.

Per contro gli interventi trainati quali la sostituzione dei climatizzatori all'interno delle singole unità fruiscono del 110% solo con riferimento a due unità, mentre per le altre si rende, comunque applicabile l'ecobonus ordinario (50% fino a una detrazione massima di 30mila euro per ciascuna unità).

**Lavori «propedeutici»**

Nel caso in cui per eseguire il cappotto sia necessario effettuare ripristini di intonaco, oppure se, per la sostituzione di infissi, è necessario sostituire la soglia o fare interventi sulla struttura in muratura, questi lavori sono soggetti alla detrazione del 110% oppure, anche se sono indispensabili per posare in opera i nuovi elementi, a essi si attribuisce un'altra percentuale di detrazione?

Gli interventi descritti sono agevolati al 110% in base al principio più volte espresso dall'agenzia delle Entrate, per cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati. Lo prevede la risoluzione 147/E/2017.

Alessandro Borgoglio

**Bonifico marito su casa moglie**  
Mi è stato confermato che con il cappotto termico delle superfici opache verticali e inclinate (tetto con coppi) potrei, verificandosi il salto di due classi energetiche, fruire del bonus del 110 per cento. Si tratta di una seconda casa unifamiliare di proprietà di mia moglie. Vorrei sapere: A) per il tetto ammalorato, le spese per demolizione e ricostruzione rientrano nel 110% o nel 50% in 10 anni? B) non avendo mia moglie capienza fiscale posso effettuare io i boni-

**fici avendo una capienza di circa 15mila euro/anno? C) quali sono i massimali per il cappotto termico, compreso il tetto, e per i nuovi serramenti?**

Innanzitutto anche per le unifamiliari seconde case il bonus del 110% è applicabile, a condizione che non si tratti di case accatastate in A/1, A/8 e A/9.

Anche il tetto rientra fra le su-

perfici opache orizzontali rilevanti ai fini del calcolo del 25% della superficie disperdente lorda cui si applica il 110 per cento. Il bonus compete anche al marito convivente con la proprietaria a condizione che lo stesso effettui i pagamenti con bonifico e sia intestatario delle fatture.

In alternativa, anche per il co-

niuge incapiente, è possibile il pagamento con cessione del credito di imposta o con lo sconto in fattura. Per il cappotto di una unifamiliare l'importo del bonus è il 110% di 50.000 euro, mentre per i serramenti (intervento trainato) si calcola il 110% delle spese sostenute fino a una detrazione massima di 60.000 euro.

*Marco Zandonà*

CONTRIBUZIONE PUBBLICATA

### IL FORUM PER I QUESITI



#### FILO DIRETTO CON I LETTORI

È possibile inviare i quesiti al forum con gli esperti dedicato all'agevolazione

#### Fino a martedì

È aperto lo «Sportello 110%», il Forum online con i lettori dedicato al superbonus per l'efficiamento energetico e la messa in sicurezza antisismica. I lettori potranno inviare i propri quesiti scegliendo tra cinque argomenti: condominio, imprese e professioni, seconde case, abitazione singola, questioni tecniche. L'invio delle domande sarà possibile fino alle 14 di martedì 21 luglio.

[www.ilsole24ore.com/forum110](http://www.ilsole24ore.com/forum110)

Per inviare le domande agli esperti



Cosa cambia con il dl. La Lombardia alza del 2% il prezzario

## Lavori, costi da adeguare ai protocolli di sicurezza

**D**all'entrata in vigore del decreto semplificazioni scatterà l'obbligo di riconoscere i costi di adeguamento dei lavori in corso di esecuzione ai protocolli di sicurezza nei cantieri. Nel frattempo la regione Lombardia alza del 2% l'importo delle spese generali del prezzario regionale per tenere conto degli extra costi Covid-19.

Sono queste alcune delle indicazioni che stanno emergendo a livello nazionale e regionale in merito alla gestione dei cantieri in fase di emergenza Covid-19. Di particolare interesse è innanzitutto la disposizione contenuta nel decreto-legge sulle semplificazioni che, all'articolo 8, comma 4, prevede l'obbligo di riconoscere per i lavori in corso di esecuzione, «a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento».

La norma si riferisce espressamente alle attività rese necessarie in attuazione delle misure di contenimento previste dai decreti degli ultimi mesi e dai protocolli sulla sicurezza. Si prevede in particolare che il rimborso degli oneri debba avvenire in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

Fra i costi, oltre alle attività tipiche dell'impresa sembrano rientrare anche quelle legate alle prestazioni del coordinatore della sicu-

rezza che ha il compito di adeguare il piano di sicurezza. Sempre sul fronte dei costi, nel frattempo, la regione Lombardia, con la delibera regionale del 23 giugno 2020, ha approvato un elenco di misure per la sicurezza anti Covid-19 nei cantieri pubblici nella forma di un addendum al prezzario opere pubbliche di regione Lombardia.

Nel documento viene dato un indirizzo ben preciso sul profilo dei costi derivanti dall'attuazione dei protocolli sulla sicurezza nei cantieri laddove si prevede che, «in via provvisoria e limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale Covid-19, e limitatamente a tale periodo che potrebbe venire meno durante l'esecuzione dei lavori, per le voci del prezzario regionale, è previsto un aumento pari al 2% delle attuali spese generali, passando le medesime dal 13,5% al 15,5%». In un ambito più generale invece si pongono invece le linee di indirizzo sicurezza e salute in cantiere per emergenza Covid-19 elaborate nell'ambito di Itaca e approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 18 giugno 2020. Le linee d'indirizzo, organizzate in due parti, oltre a dare indicazioni di tipo tecnico-operativo destinate al responsabile dei lavori (Rup) ed al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Cse), contemplano l'individuazione dei costi della sicurezza, che devono essere riconosciuti agli operatori economici e degli oneri aziendali per la sicurezza afferenti all'esercizio delle attività realizzate dalle imprese. In tal senso, la guida contiene un elenco voci di misure antiCovid-19.

—© Riproduzione riservata—



*Il decreto Semplificazioni lo rende obbligatorio nelle controversie per opere oltre i 5,3 mln*

# Niente più liti negli appalti

## Collegio consultivo tecnico nelle gare sopra soglia

Pagina a cura  
 DI **ANDREA MASCOLINI**

**O**bligo di nomina di un collegio consultivo tecnico per le controversie relative a opere di importo oltre 5,3 milioni o dichiarate di interesse nazionale. Facoltà per le altre opere. Possibile la nomina di un collegio consultivo di tre componenti a supporto del Responsabile unico del procedimento per la fase precedente l'esecuzione del contratto. Lo prevede fino al 31 luglio 2021 il decreto legge semplificazioni pubblicato ieri in *Gazzetta Ufficiale*.

Si tratta di una disposizione che prevede l'obbligatorietà della costituzione del collegio consultivo tecnico per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie ovvero per opere di interesse nazionale, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Per le altre tipologie di opere è prevista la facoltà (e non l'obbligo di nomina). Dal punto di vista della sua composizione il col-

legio (composto da tre o da cinque componenti, a scelta della stazione appaltante, ma sono comunque cinque in caso di complessità o eterogeneità delle professionalità richieste) vedrà all'opera soggetti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

Si tratterà quindi di scegliere, dice la norma, tra «ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (Bim).

Si prevede che la scelta avvenga di comune accordo tra le parti, ma le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.

Nel caso in cui le parti non

trovino un accordo sulla nomina del presidente decide il ministro delle infrastrutture per le opere di interesse nazionale o negli altri casi, per le rispettive competenze, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano o le città metropolitane.

Il collegio, oltre a svolgere alcuni rilevanti compiti in tema di sospensione e modifica delle opere, ha funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche (enunciato linguistico idoneo a sussumere sia controversie che problematiche di ordine tecnico emergenti nel corso della realizzazione dell'opera) di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Le funzioni del collegio tendono ad avvicinarsi a quelle del Dispute Board della contrattualistica internazionale e sono dirette a consentire all'amministrazione di potersi giovare costantemente e, quindi, durante tutte le fasi che interessano l'esecuzione

dell'opera pubblica, dell'esperienza di soggetti con adeguata esperienza e conoscenza specifica dell'appalto.

A fianco di questo collegio consultivo la norma dispone anche che le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possano costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

Si tratta quindi di un organo tecnico di ausilio alla committenza, di supporto nella redazione degli atti di gara e nell'interpretazione della lex specialis fino alla fase di verifica dei requisiti minimi per l'accesso alla gara.

© Riproduzione riservata



## Appalti, l'anticipo del prezzo è un acconto

Il decreto Rilancio (dl n. 34/2020) all'art. 207 ha innalzato dal 20 al 30 per cento la somma che le imprese possono richiedere come anticipazione del prezzo dell'appalto, già prevista dall'art. 35, comma 18, del dlgs n. 50/2016, non risolvendo però i connessi problemi di contabilizzazione dell'operazione.

La norma stabilisce che sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione e che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'anticipo sul prezzo del 30% (così come quello del 20%), invero, rappresenta una facoltà (non un obbligo) esercitabile, dal 19/05/2020, su istanza dell'appaltatore, nei limiti delle risorse disponibili (per competenza e per cassa) dell'ente, il cui esperimento genera però complesse problematiche di trattamento contabile, oltremodo complicate, d'altro canto, dalla duplicità della sua natura di «anticipazione finanziaria del prezzo dei lavori» e di «acconto in conto lavori».

Al riguardo, per dirimere la questione, nella incertezza (dottrinale e interpretativa) generale, in Commissione Arconet (nelle riunioni del 15/1/2020 e del 12/2/2020), sono state considerate le varie ipotesi di contabilizzazione derivanti dalla doppia natura della operazione in

parola, ponendosi il seguente quesito: «L'anticipo del prezzo del 30% è un'anticipazione finanziaria, da contabilizzare con imputazione alle partite finanziarie del bilancio o è un acconto su lavori, da contabilizzare con imputazione agli stanziamenti riguardanti la spesa ad essi relativa?».

Sebbene entrambe le opzioni appaiano legittime e razionali, la soluzione è stata trovata applicando i principi della competenza finanziaria potenziata, della competenza economica e della normativa fiscale (Iva) in materia di acconti, per cui, essendo l'erogazione dell'anticipo strettamente legata all'esecuzione del contratto di appalto, essa non può essere considerata un prestito all'appaltatore da contabilizzare come una partita finanziaria (o come una partita di giro), ma deve essere ritenuta un vero e proprio acconto su lavori, da trattare in contabilità finanziaria imputandola agli stanziamenti riguardanti la spesa a cui si riferisce l'appalto.

Di tal ché, l'anticipazione contrattuale viene a configurarsi come una somma di denaro versata a titolo di anticipo sul prezzo di acquisto di un bene/ servizio e non, invece, come importo di denaro slegato da una qualsiasi prestazione dell'appaltatore.

Ciò consente di affermare, parafrasando la recente Faq di Arconet n. 37/2020, che l'anticipo del 30% deve essere trattato contabilmente come un acconto e, per ciò stesso, imputato agli stessi stanziamenti di spesa (corrente o di investimento) su cui sono impegnate le somme necessarie per l'esecuzione dell'appalto.

**Gennaro Cascone  
 Eugenio Piscino**

Pagina a cura di



ASSOCIAZIONE  
 SERVIZI FINANZIARI  
 ENTI LOCALI



## Contro le catastrofi naturali la prevenzione è la via maestra che però non si conosce ancora bene

DI CARLO PELANDA

**N**el lontano 1989 chi scrive gelò i colleghi del gruppo di studio nominato dal Segretario generale dell'Onu per definire uno standard globale di prevenzione contro le catastrofi ambientali (Un-Idndr) quando mostrò loro che la probabilità di riuscire a convincere le nazioni ad applicare la prevenzione stessa era molto ridotta. **Frank Press**, geofisico, autorevole presidente della statunitense *National Academy of Science* e del gruppo, sobbalzò: «proprio lei ha perfezionato un modello che dimostra la razionalità di spendere 1 in prevenzione per risparmiare 10 in caso di disastro».

**Ma i test fattuali condotti in parecchie nazioni** mostravano che se il pericolo non fosse stato evidente non ci sarebbe stato il consenso sufficiente per modifiche precauzionali dei sistemi. Pertanto chi scrive raccomandò di spostare l'attenzione dalla prevenzione

ne statica a quella dinamica, puntando sulla rapidità dell'apprendimento sia istituzionale sia di massa.

**Ora i pericoli - già classificati dalla scienza da venti anni** - stanno diventando evidenti. La pandemia in atto è un segnale chiaro che l'aumento della massa antropica sul pianeta e la sua mobilità la espone ad una maggiore varietà futura di rischi medici subito convertibili in economici. I dati climatici, per esempio spettacolarizzati da distruttive bombe d'acqua, mostrano che l'ambiente costruito, e quello artificializzato in forma di agricoltura, è vulnerabile alle variazioni in atto in quello naturale. Ciò sta portando a maggiori allocazioni di risorse verso la prevenzione.

**Ma le politiche di prevenzione mostrano difetti**, per esempio: puntare troppo sulla de-carbonizzazione, per ridurre l'effetto serra riscaldante, e troppo poco sull'eco-adattamento; difendersi da uno specifico pericolo dopo che si è attualizzato senza va-

lutare la varietà degli altri possibili. Ciò è semplificabile con una foto: una casa ricostruita in modo antisismico dopo il terremoto del Friuli (1976) che galleggia integra in un flusso alluvionale, sradicata.

**Evidentemente c'è una mancanza di modelli sistemici**, cioè di grandi matrici, aggiornabili dinamicamente, che trattino il complesso dei pericoli e mostrino soluzioni integrate ed economicamente efficienti, per ridurli.

Se esistessero, sarebbe possibile comunicare un pericolo agganciandolo alla soluzione e grazie a questo difendere la fiducia economica anziché spaventare e per questo dover tacere o eco-negare. Il punto: per prevenire c'è bisogno di creare una visione sistemica che integri le scienze settoriali e orienti le politiche. Senza di questa le analisi di rischio sono troppo incomplete.

[www.carlopelanda.com](http://www.carlopelanda.com)

© Riproduzione riservata



*Sarebbe opportuno ridurre obblighi e divieti che persistono, molte volte illogicamente*

# Il coronavirus è in ritirata

## Ma i divieti, che piacciono al potere, vengono mantenuti

DI CESARE MAFFI

**È** mai possibile che le linee guida emanate con l'ennesimo dpcm, valide sino a tutto luglio, non tengano conto delle variazioni positivamente emerse nella diffusione del virus? Se nel cuore della pandemia potevano (forse) avere un fondamento, perché mai oggi debbono essere mantenute nelle loro strutture, quando da settimane non ci troviamo più in pandemia, bensì in endemia? L'ultimo dpcm serba in vita le disposizioni del precedente e omologo decreto dell'11 giugno, il cui articolato si sviluppava per 9.922 parole, comprendenti 57.636 caratteri. Sostituisce invece, fra i sedici allegati, due, che occupano una settantina di pagine della *Gazzetta Ufficiale*.

**Viene da dire** che così s'impone la volontà terroristica proveniente in egual misura dalla presidenza del Consiglio, dal ministero della Salute, dall'immarcescibile Comitato tecnico-scientifico, dall'Inail e dalle decine e decine di esperti chiamati a vario titolo a suggerire soluzioni ai politici, i

quali solo perifericamente dimostrano di voler far prevalere la propria volontà ai consigli che gli scienziati (o tali reputati) pretenderebbero fossero ottemperati senza eccezioni. **Agostino Miozzo**, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, ha espresso con durezza le proprie lagnanze, specie contro quelle regioni che non s'inclinano «ai pilastri fondanti delle politiche che abbiamo immaginato contro il coronavirus». Definite «importanti» le linee generali emanate, Miozzo ammette «che possa diventare difficile mantenere alta la sorveglianza e le tensioni in quelle aree dell'Italia in cui si ritiene che l'epidemia sia meno grave»; ma non ne trae le conseguenze concrete.

**In luogo di serbare l'emergenza**, come **Giuseppe Conte** si è lasciato scappare e come tutti ritengono avverrà, specie dopo le posizioni oltremodo rigide assunte dal ministro **Roberto Speranza** (sia pure limitatamente al nuovo dpcm), sarebbe opportuno ridurre al massimo obblighi e divieti che persistono, molte volte illogicamente.

Volete spiegare perché sia obbligatorio prenotarsi dal

barbiere? Perché mai non si potrebbe tornare a frequentare il parrucchiere senza prenotare (e poi, perché i 14 giorni di obbligatoria conservazione dell'elenco dei prenotati sono da qualche parte addirittura prolungati a 30)?

Che senso ha proibire a un viaggiatore di sedersi accanto al tassista? Perché la mascherina, nei tassi, è adesso diventata obbligatoria anche per il singolo viaggiatore, qualora manchi la paratia divisoria?

**È curioso: la diffusione del morbo**

dipende soprattutto da provenienti dall'estero, mentre non risultano problemi drammatici quali sono di solito paventati nel caso delle movide.

Le mitiche mascherine, divenute oggi la panacea, subiscono individuazioni variabili come se non esistessero criteri oggettivi. Non risulta che abbia senso accanirsi contro i cosiddetti assembramenti, mentre sarebbe giunto il momento di liberalizzare gli accessi ai teatri, ai concerti, alle manifestazioni, agli eventi

religiosi.

**Bisognerebbe prendere atto** che una miriade di disposizioni, partendo dai protocolli sottoscritti fin nel febbraio scorso, serve oggi esclusivamente a caricare di oneri e di burocrazia, di obblighi e di divieti, moltissime attività economiche, con gravi danni anche per l'occupazione.

Per la verità, un passo avanti è stato compiuto: d'ora in poi potranno essere messe a disposizione dei clienti riviste negli alberghi, nei ristoranti, nei bar. Capirai. Chissà quanto avranno discusso i mega esperti prima di concordare su questo che ritengono un ammorbidente.

**Sarebbe altrettanto ora di comprendere** che il cosiddetto distanziamento sociale, il mantenere una distanza che si indica in un metro, non è praticabile in condizioni normali.

Se si asserisce che i problemi nascerebbero solo nel caso si serbi una distanza ravvicinata per un certo numero di minuti (cinque), perché insistere nel tenere coperto il volto anche se l'incontro con un'altra persona è di pochi secondi?

© Riproduzione riservata


**Bisognerebbe prendere atto che una miriade di disposizioni, partendo dai protocolli sottoscritti fin nel febbraio scorso, servono oggi esclusivamente a caricare di oneri e di burocrazia, di obblighi e di divieti, moltissime attività economiche, con gravi danni anche per l'occupazione**



# Di Rilancio, servono 155 decreti attuativi

Il decreto Rilancio è legge. Via libera del Senato alle regole sui bonus per edilizia, auto e affitti. Durante l'iter di conversione a Montecitorio, il testo si è appesantito di altre 68 misure, da varare nei prossimi giorni. Per l'attuazione, il decreto Rilancio ha bisogno del varo di 155 provvedimenti. Il decreto Rilancio prevede interventi per un valore di 55 miliardi di euro per limitare l'impatto della pandemia su imprese, partite Iva, dipendenti, famiglie e terzo settore.

**Cherchi, Marini, Paris** - a pag. 3



## LA RIPRESA

**Il Dl Rilancio è legge, 155 decreti per attuarlo**

**Ok del Senato.** Passa la fiducia con 159 sì e 121 contrari. Nel testo le misure su ecobonus al 110%, incentivi auto, Alitalia, affitti e cassa integrazione

**Lo stock.** Durante l'iter di conversione il testo si è appesantito di ulteriori 68 provvedimenti applicativi da adottare nelle prossime settimane

**Antonello Cherchi  
Andrea Marini  
Marta Paris**

Il decreto Rilancio è legge, ma per il provvedimento si apre la fase 2. Il Senato ha votato ieri la fiducia sul testo chiesta dal governo: 159 voti a favore, 121 contrari e nessun astenuto (al voto hanno partecipato 280 senatori su 281 presenti e la maggioranza necessaria era di 141). Ora entrerà nel vivo la partita dell'attuazione: per dispiegare al 100% i suoi effetti, il decreto Rilancio ha bisogno del varo di 155 provvedimenti attuativi tra decreti ministeriali e altri atti di agenzie e istituzioni coinvolte.

Il testo licenziato da Palazzo Madama è identico a quello che ha già avuto l'ok della Camera lo scorso 9 luglio (dopo il via libera del consiglio dei ministri, era entrato in vigore il 19 maggio e di conseguenza andava convertito in legge entro domani). Il Dl 34/2020 prevede interventi per un valore di 55 miliardi di euro per limitare l'impatto economico dell'emergenza Covid su imprese, lavoratori con partite Iva, dipendenti, famiglie e terzo settore.

Dei 155 provvedimenti attuativi previsti nella versione definitiva, 87 erano già presenti nella versione approvata dal consiglio dei ministri a metà maggio. Altri 68, invece, sono stati aggiunti insieme ai nuovi articoli e ai nuovi commi inseriti durante l'iter di conversione alla Camera. Dato questo stock, gli uffici ministeriali hanno già iniziato a varare i primi provvedimenti previsti dal testo iniziale. Finora hanno avuto l'ok 16 atti, tra cui misure fondamentali come l'attuazione del trattamento di integrazione salariale in deroga Emergenza Covid-19 oppure i termini e le modalità per ricevere il bonus vacanze. Come anche il provvedimento che definisce le modalità per produrre l'istanza di contributo a fondo perduto da parte delle piccole e medie imprese.

**Dall'ecobonus agli incentivi auto**

Al di là dei provvedimenti attuativi, sono molte le novità introdotte durante l'iter di conversione alla Camera (il Senato, come detto, non ha apportato modifiche): i contribuenti possono beneficiare dell'ecobonus al 110% per due abitazioni, unifamiliari, plurifamiliari o condominiali (a giorni, come annunciato ieri dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, saranno pronte le linee guida). È prevista la possibilità di riconoscere la detrazione fiscale ai cittadini, o il credito d'imposta alle aziende, in caso di sconto in fattura o cessione, anche per spese o fatture emesse a stato avanzamento lavori. Prevista inoltre l'estensione del beneficio fiscale, per l'edilizia residenziale pubblica, fino a giugno 2022. Il credito d'imposta per gli affitti degli immobili commerciali potrà essere ceduto dal conduttore al locatore, con un conseguente sconto sul canone mensile (vengono poi sospesi

gli sfratti fino a fine anno). Il bonus viene esteso inoltre anche ai negozi con ricavi o compensi superiori a 5 milioni. Misure che vanno ad aggiungersi all'ampio pacchetto fiscale previsto nella versione originaria, tra cui l'esenzione del saldo Irap dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'Irap dovuta per il 2020. Misura che vale per le imprese ed i lavoratori autonomi, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni. Gli Enti locali potranno poi ridurre le aliquote e le tariffe di entrate tributarie e patrimoniali fino al 20%, a condizione che i pagamenti siano effettuati attraverso domiciliazione bancaria.

Dal prossimo 31 agosto scatterà poi il bonus rottamazione e sarà utilizzabile, per l'acquisto di auto nuove, fino a fine anno. Il bonus è rafforzato in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2010: il contributo è di 2mila euro in caso di emissioni CO<sub>2</sub> g/Km fino a 60 (le auto elettriche e ibride); è invece di 1.500 euro per le Euro 6 da 61 a 110. Il

venditore dovrà riconoscere uno sconto di almeno 2mila euro. In caso di mancata rottamazione il contributo è dimezzato.

**Alitalia e cassa integrazione**

Nel testo figurano inoltre tre miliardi per la capitalizzazione pubblica della nuova Alitalia e la proroga di due anni delle concessioni già in essere per la gestione dell'attività degli aeroporti (il capitolo proroghe riguarda anche la conferma del prolungamento al 2033, peraltro contestato a livello Ue, per i balneari). Il Dl lancia anche Patrimonio destinato Cdp per il rafforzamento economico e produttivo delle imprese con un fatturato annuo superiore ai 50 milioni, cui potranno accedere, come disposto alla Camera, anche i risparmi privati ma senza benefici fiscali. Montecitorio ha quindi disposto che i controlli patrimoniali sul conto dei risparmiatori rimborsati dal Fir (Fondo indennizzo risparmiatori) potranno essere effettuati anche dopo l'erogazione del ristoro.

Sono entrate nel decreto legge anche le 4 settimane di cig-Covid previste sulla cassa integrazione, insieme alla proroga per i contratti a termine e a una serie di misure di sostegno per il comparti del tessile, della moda, delle fiere e del wedding planning.

**Il «secondo tempo» del decreto**

Ora per essere pienamente operativo le norme avranno bisogno di un corredo di provvedimenti attuativi che in molti casi hanno anche scadenze ravvicinate per l'adozione. Tra i 68 atti previsti dalle modifiche parlamentari (si veda la tabella a fianco) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge il ministero dell'Istruzione dovrà ripartire tra le scuole materne ed elementari i nuovi mille assistenti tecnici che potranno essere contrattualizzati a tempo per assicurare la gestione della strumentazione informatica per la didattica.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione il Viminale dovrà ripartire il fondo per indennizzare i comuni dei mancati in-

troiti dall'esenzione dal pagamento Tosap e Cosap per bar e ristoranti dal 1° maggio al 31 ottobre. E sempre entro lo stesso tempo andranno disciplinate dal ministero delle Politiche agricole le modalità per il contributo a fondo perduto alle imprese agricole che innovano i processi produttivi. Servirà poi un Dm della Difesa, per

stabilire il valore degli immobili a base d'asta in caso le gare per la dismissione siano andate deserte.

Un decreto del ministero dell'Interno dovrà ripartire il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, e un altro, sempre del Viminale, dovrà ripartire il fondo per quelli particolar-

mente danneggiati dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Entro 90 giorni dalla conversione dovrà arrivare un decreto del ministero dell'Università, sentito il ministero dell'Economia, per dare attuazione allo stanziamento di 20 milioni per gli affitti degli studenti fuori sede a basso reddito.

◀ RIPRODUZIONE RISERVATA

**LE TAPPE**

**19 maggio**

**Pubblicazione in Gazzetta**

Il decreto legge Rilancio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 maggio e lo stesso giorno è entrato in vigore. Il consiglio dei ministri aveva dato il via libera sei giorni prima.

**9 luglio**

**Ok della Camera**

La Camera, dopo un lungo iter con numerose modifiche, ha dato il via libera il 9 luglio

**16 luglio**

**Ok del Senato**

Il decreto è poi tornato al Senato blindato (andava convertito in legge entro il 18 luglio): l'ok definitivo è arrivato ieri



**Riccardo Fraccaro.** «Il decreto Rilancio con il superbonus al 110% è legge. Il Parlamento ha reso ancora più efficace la norma e a giorni sarà possibile emanare le linee guida», ha detto ieri in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio

**365**

**GLI ARTICOLI**

Quelli del Dl Rilancio nel testo convertito in legge, rispetto ai 266 articoli del decreto approvato dal Consiglio dei ministri

**87**

**PRIME MISURE ATTUATIVE**

Quelle presenti nel decreto Rilancio approvato dal consiglio dei Ministri a metà maggio (erano 98, ma i restanti sono stati ad oggi assorbiti da altri provvedimenti)

**16**

**LE MISURE GIÀ ATTUATE**

Parte dei provvedimenti attuativi del decreto Rilancio, nella versione uscita dal consiglio dei Ministri, è stata già varate

**I nuovi 69 provvedimenti attuativi**

I provvedimenti attuativi del Dl Rilancio 34/2020 previsti dalle modifiche introdotte in Parlamento

ARTICOLO, COMMA	MATERIA	PROVEDIMENTO	SCADENZA (DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE)
<b>1-ter, 1</b>	Linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private	Linee guida comitato tecnico scientifico	15 gg
<b>2, 6 bis</b>	Attuazione remunerazione personale 112 impiegato per il COVID-19	Dpcm su proposta Salute, previa intesa Conferenza Stato-Regioni	60 gg
<b>5-ter, 2</b>	Profili specialistici, obiettivi formativi e percorsi didattici della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative	Dm Università	90 gg
<b>8, 5 bis</b>	Remunerazione farmaci	Dm Salute	60 gg
<b>8, 5 ter</b>	Individuazione elenco medicinali	Determina Agenzia Farmaco	30 gg
<b>25 bis, 2</b>	Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento	Dm Economia	30 gg
<b>26, 19 bis</b>	Misure a favore delle imprese a carattere mutualistico da parte di Invalitalia	Dm Economia	SS
<b>27, 18 ter</b>	Attuazione versamenti risparmiatori in Patrimonio Destinato	Dm Economia	60 gg
<b>29, 1 bis</b>	Fondo affitti studenti fuori sede	Dm Università	90 gg
<b>30-bis, 2</b>	Utilizzo fondo di garanzia in base a impiego carte di credito	Dm Economia	SS
<b>38 bis, 2</b>	Fondo di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori	Dm Sviluppo	60 gg
<b>38 ter, 3</b>	Fondo promozione società benefit	Dm Sviluppo	90 gg
<b>43 bis, 4 septies</b>	Modalità comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete	Dm Lavoro, sentiti enti competenti per aspetti previdenziali	60 gg
<b>44, 1 octies</b>	Rispetto limite di spesa dell'incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2	Dm Economia	15 gg
<b>48 bis, 4</b>	Corretta individuazione dei settori in cui operano i beneficiari del credito d'imposta per rimanenze magazzino settore tessile e moda	Dm Sviluppo	SS
<b>52 ter, 2</b>	Ripartizioni fondi per progetti a tutela della ceramica artistica e di qualità	Dm Sviluppo	60 gg
<b>66 bis, 2</b>	Criteri semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche	Provvedimento Comitato tecnico	10 gg
<b>66 bis, 3</b>	Criteri semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di dispositivi protezione individuale	Provvedimento Comitato tecnico	10 gg
<b>66 bis, 4</b>	Modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale	Provvedimenti Regioni	15 gg
<b>89, 2 bis</b>	Modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali	Provvedimenti province Trento e Bolzano	60 gg
<b>95, 6 bis</b>	Finanziamento progetti imprese per riduzione rischio contagio	Bando Inail	15-set-20
<b>95, 6 bis</b>	Aggiornamento inail del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022	Provvedimento Inail	15 gg
<b>103 bis, 3</b>	Disposizioni riconoscimento beneficio lavoratori frontalieri	Dm Lavoro	30 gg
<b>104, 3 bis</b>	Definizione tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi	Dm Salute	SS
<b>105 bis, 1</b>	Ripartizione Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza	Dpcm, su proposta Pari opportunità, concerto Lavoro previa intesa Conferenza unificata	SS
<b>105 ter, 4</b>	Modalità e termini per l'erogazione del contributo educazione musicale	Dm Beni culturali	SS
<b>105 quater, 2</b>	Attuazione misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere	Non specificato	SS
<b>106 bis, 1</b>	Ripartizione fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario	Dm Interno	30 gg
<b>112 bis, 2</b>	Ripartizione fondo per i Comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19	Dm Interno	30 gg
<b>164, 2</b>	Importo a base d'asta immobili difesa	Dm Difesa	SS
<b>181, 1 quater</b>	Fondo indennizzo ai Comuni per esenzione Tosap/Cosap	Dm Interno	60 gg
<b>181, 4 bis</b>	Rinnovo concessioni commercio ambulante	Linee guida ministero Sviluppo e Regioni	30-set
<b>182, 1 bis</b>	Biglietti gratuiti treni e musei per gli studenti universitari	Dm Infrastrutture	60 gg
<b>182, 2 bis</b>	Nuova classificazione ateco per attività nelle località ad alta intensità turistica	Istat	60 gg
<b>182, 12 ter</b>	Indennizzo ai titolari di voucher prenotazioni turistiche	Dpr	180 gg
<b>183, 11 quater</b>	Ripartizione fondo sostegno spettacolo dal vivo	Dm Beni culturali	30 gg
<b>199, 8 bis</b>	Assegnazione di personale del min Salute agli uffici periferici dei porti	Dm Salute	60 gg
<b>199, 10 quater</b>	Fondo compensazione Autorità portuali minor traffico	Dm Infrastrutture	SS
<b>199-bis, 2</b>	Modalità di svolgimento in autonomia delle operazioni portuali da parte delle navi	Dm Infrastrutture	30 gg
<b>200, 5 bis</b>	Anticipazione dell'80 per cento delle risorse 2019 per le Regioni e le Province autonome relative ai contratti collettivi di Trasporto pubblico locale	Dm Infrastrutture	SS
<b>200, 5 ter</b>	Assegnazione e l'erogazione alle Regioni risorse spettanti 2014 al 2018 per i contratti collettivi di TPL	Dm Infrastrutture	90 gg
<b>200, 5 quater</b>	Somme alle aziende di Tpl copertura degli oneri sostenuti per l'indennità di malattia dei lavoratori 2014-2018	Dm Lavoro	90 gg
<b>200-bis, 2</b>	Trasferim. ai comuni risorse buono taxi o Ncc per le persone con mobilità ridotta	Dm Infrastrutture	15 gg
<b>211-bis, 4</b>	Piani di sicurezza degli operatori infrastrutture idriche	Direttive Interno Salute	SS
<b>218-bis, 1</b>	Ripartizione fondo Associazioni sportive dilettantistiche	Dpcm	SS
<b>221, 5</b>	Deposito telematico degli atti civili in Cassazione	Provvedimento Direttore servizi informativi Giustizia	SS
<b>221, 7</b>	Udienza civile in videocollegamento	Provvedimento Direttore servizi informativi Giustizia	SS
<b>221, 9</b>	Udienza telematica del detenuto nel processo penale	Provvedimento Direttore servizi informativi Giustizia	SS
<b>221, 11</b>	Autorizzazione al deposito telematico degli atti delle indagini preliminari	Dm Giustizia	SS
<b>221, 11</b>	Modalità di deposito telematico atti indagini preliminari	Provvedimento Direttore servizi informativi Giustizia	SS
<b>222, 2</b>	Sospensione contributi per alcuni comparti agricoli	Dm Lavoro	SS
<b>222, 6</b>	Contributi a fondo perduto imprese agricole innovative	Dm Politiche agricole	60 gg
<b>222, 7</b>	Fondo per le imprese della pesca	Dm Politiche agricole	SS
<b>224-bis, 1</b>	Sistema di qualità nazionale per il benessere animale	Dm Politiche agricole	SS
<b>224-ter, 2</b>	Indicatori monitoraggio sostenibilità produzione settore vitivinicolo	Dm Politiche agricole	SS
<b>224-ter, 5</b>	Certificazione di sostenibilità produzione settore vitivinicolo	Disciplinare Politiche agricole	SS
<b>229, 2 bis</b>	Trasferimento ai comuni risorse per ristoro aziende scuolabus	Dm Infrastrutture	60 gg
<b>229, 4 ter</b>	Contributo residenti gronda Venezia rottamazione fuoribordo	Dm Infrastrutture	SS
<b>229-bis, 1</b>	Smaltimento e riutilizzo dei dispositivi di protezione individuale	Linee guida Ambiente	SS
<b>229-bis, 2</b>	Riparto fondo riciclo Dpi	Dm Ambiente	SS
<b>229-bis, 5</b>	Caratteristiche Dpi riciclabili e riutilizzabili	Dm Ambiente	SS
<b>230-bis, 1</b>	Assegnazione assistenti tecnici nelle materne ed elementari	Dm Istruzione	30 gg
<b>230-bis, 3</b>	Ripartizione fondo copertura Ccnl nella scuola	Dm Istruzione	SS
<b>231-bis, 1</b>	Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza	Ordinanza istruzione	SS
<b>231-bis, 2</b>	Ripartizione risorse ripresa scuola	Dm Istruzione	SS
<b>243, 1</b>	Individuazione beneficiari fondo sostegno alle attività economiche nelle aree interne	Dpcm	SS
<b>243, 1</b>	Convenzioni dottorati comunali	Dm Università	30 gg
<b>263, 4 bis</b>	Osservatorio lavoro agile nella Pa	Dm pa	60 gg

Nota: Dm=decreto ministeriale; Dpcm=decreto del presidente del Consiglio dei ministri; Dpr= decreto del presidente della Repubblica; SS=senza scadenza

STUDIO ACCREDIA-PROMETEIA

# Certificati, ispezioni e collaudi fanno crescere di 11 miliardi il Pil

**Il solo valore di mercato è di 4,2 miliardi e gli occupati sono 33mila**

**Laura Cavestri**

MILANO

Certificazioni, ispezioni, collaudi e tarature. Sono ostacoli burocratici o "investimenti" in qualità che fanno crescere il Pil? E, in quest'ultimo caso, di quanto? A fare due conti è l'Osservatorio di Accredia - l'ente che riunisce tutti gli enti di certificazione e i laboratori - che, assieme a Prometeia ha presentato, in questi giorni a Roma, un primo tentativo di analizzare gli effetti che i controlli e i "bollini" di qualità e conformità hanno sulla crescita di valore dei prodotti e, quindi, sull'aumento del Pil.

Secondo la ricerca, negli ultimi 5 anni le attività di certificazione, ispezione, prova e taratura, svolte da organismi e laboratori accreditati da

Accredia, hanno contribuito alla crescita dell'economia italiana per un ammontare di circa 11 miliardi di euro, pari al 16% dell'incremento nei principali settori di manifattura, costruzioni e servizi tra 2013 e 2018.

Solo i benefici ambientali e sociali prodotti ammontano, in media, a 1,3 miliardi di euro l'anno. Di questi, un risparmio di oltre 500 milioni è attribuibile alle certificazioni ambientali ed energetiche; oltre 400 milioni derivano dalle attività del sistema di controllo sui beni alimentari; 300 milioni è il risparmio dei costi sociali per minori e meno gravi infortuni grazie ai sistemi di gestione sulla sicurezza del lavoro. Mentre il valore di mercato delle attività di certificazione, ispezione, prova e taratura, svolte dagli oltre 1800 organismi e laboratori accreditati, che hanno una base occupazionale di 33mila addetti, è di circa 4,2 miliardi di euro. Secondo l'analisi Accredia-Prometeia, poi, la certificazione accreditata di un sistema di gestione contribuisce a far cre-

scere il loro fatturato dal 2% al 18%, in funzione del settore e dello standard tecnico adottato.

«Lo Studio presentato ha dimostrato come l'accreditamento e le valutazioni di conformità rappresentino un valore concreto per il sistema socio-economico - ha dichiarato Giuseppe Rossi, presidente di Accredia -. Le nostre attività garantiscono la sicurezza e la fiducia del mercato e dei consumatori. Ne è stato un esempio il caso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc.) durante l'emergenza Covid-19, caratterizzata da una carenza di prodotti e da un'offerta polarizzata su pochi Paesi produttori, soprattutto extraeuropei. Molti Dpi sono stati pertanto importati e proprio grazie alla certificazione rilasciata da organismi accreditati è stato possibile identificare quelli realmente efficaci ed eliminare dal mercato quelli che non garantivano sicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS/Convertito in legge il dl Rilancio

# Bonus 110% sulle seconde case

## Tra le novità, incentivi per auto Euro 6 e anticipo Cig

DI GIOVANNI GALLI

**V**ia libera definitivo del Senato alla conversione in legge del decreto Rilancio, già approvato dalla Camera lo scorso 9 luglio. Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessun'astensione, ha approvato la legge di conversione, con modifiche, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento ha messo in campo interventi per 55 miliardi di euro per limitare l'impatto economico su imprese, partite Iva, dipendenti, famiglie e terzo settore. Fra le misure originarie: i contributi a fondo perduto per le aziende, lo stop ai pagamenti dell'Irap, il Reddito di emergenza, l'innalzamento da 600 euro a 1.200 del bonus baby sitter. Il passaggio alla Camera ha portato una serie di novità, come l'allargamento alle seconde case del superbonus al 110%, gli incentivi per

l'acquisto di auto Euro 6, l'aumento dei fondi destinati alle scuole paritarie, lo slittamento di un mese dei congedi per i genitori, l'anticipo della cig prevista per l'autunno. Tutte confermate dal voto del Senato (vedi tabella a fianco).

Secondo il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, «A breve saranno emanate le norme attuative e anche delle FAQ per rispondere a tutte le domande in merito all'applicazione della norma». Secondo la ministra per il Lavoro, Nunzia Catalfo, «grande at-

tenzione è stata riservata alle famiglie: esteso il congedo parentale Covid di ulteriori 15 giorni (per un totale di 30), rinnovato il bonus baby sitter per un ammontare complessivo di 1.200 euro (con la possibilità di spenderlo anche per i servizi per l'infanzia e i centri estivi) e introdotto il Reddito di Emergenza, ovvero un'indennità straordinaria fino a 800 euro della quale, ad oggi, hanno beneficiato circa 209 mila famiglie in difficoltà. Infine, incrementato di 100 milioni il Fondo del Terzo settore».

© Riproduzione riservata



**Le novità del di rilancio**

<p><i>Ecobonus per le seconde case</i></p>	<p>Il «superbonus» per l'adeguamento sismico degli edifici (sisma bonus) e il miglioramento energetico (eco bonus) nella misura del 110%, già previsto per le prime case e in condominio anche per le seconde case, è stato esteso anche alle seconde case composte da una o due unità immobiliari dello stesso proprietario (villette mono o bifamiliari) con esclusione solo degli edifici di lusso (castelli, ville e abitazioni di lusso). Si potrà usufruire del bonus anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Sono stati introdotti dei tetti di spesa per gli interventi:</p> <p>per i condomini da due a otto unità immobiliari: il tetto di spesa è pari ad euro 40 mila per unità per i condomini sopra le nove unità immobiliari: il tetto di spesa scende ad euro 30 mila per unità immobiliare per gli edifici unifamiliari o bifamiliari, il tetto di spesa sale ad euro 50 mila per unità. Anche gli enti del terzo settore, nonché le società sportive dilettantistiche (per il rifacimento degli spogliatoi), potranno usufruire del superbonus. È confermata la possibilità di cessione del credito, anche ad istituti di credito. I principali gruppi bancari stanno studiando dei pacchetti «tutto incluso», per l'utilizzo del superbonus, dall'individuazione dell'intervento edilizio da eseguire, all'individuazione dell'impresa per i lavori, fino all'asseverazione finale.</p>	<p><i>Contratti a termine e apprendistato</i></p>	<p>È stata prevista la proroga della durata dei contratti a termine e degli apprendistati in scadenza, nella misura equivalente al periodo di sospensione subito in occasione dell'emergenza Covid.</p>
<p><i>Bonus per l'acquisto di auto e moto</i></p>	<p>Incentivi fino a 3.500 euro per chi acquista un'auto Euro 6 (categoria che comprende anche vetture a benzina e gasolio) e rottama un mezzo vecchio almeno di 10 anni. L'incentivo si dimezza senza rottamazione. Il bonus vale fino al 31 dicembre 2020 per auto con prezzi fino a 40 mila euro.</p> <p>Per l'acquisto di auto ibride o elettriche: il bonus sale fino a 10 mila euro (attualmente sono 6 mila) per l'acquisto di un'auto con emissioni tra 0 e 20 gr al Km, se si rottama la vecchia auto inquinante, fino a 6.500 euro (attualmente sono 2.500 euro) per l'acquisto di un'auto con emissioni tra 21 e 60 gr al Km.</p> <p>Per l'acquisto di auto Euro 6 (con emissioni tra 61 e 110 gr al Km), e nel limite di valore della nuova vettura di euro 40 mila: bonus fino a 3.500 euro se si rottama un'auto di oltre 10 anni, fino a 1.750 euro senza rottamazione.</p> <p>Per moto e motorini elettrici o ibridi l'ecobonus nel 2020 sale fino a 4 mila euro in caso di rottamazione di un vecchio due ruote. Incentivo anche senza rottamazione, ma fino a 3 mila euro.</p>	<p><i>Aumento delle pensioni di invalidità</i></p>	<p>Per adeguarsi a quanto recentemente stabilito dalla Corte Costituzionale, è stata innalzata da 285,66 euro a 516 euro la pensione di invalidità per gli invalidi totali al 100%, e con redditi inferiori ad euro 6.713,98.</p>
<p><i>Cassa integrazione, prolungamento</i></p>	<p>I datori di lavoro che hanno usufruito della Cassa integrazione per i propri lavoratori, avranno diritto ad estendere di ulteriori 4 settimane, il limite di durata massima previsto inizialmente in 14 settimane complessive. La proroga di 4 settimane, inizialmente prevista per l'autunno, potrà invece essere immediatamente utilizzata.</p>	<p><i>Smart working nella P.a.</i></p>	<p>I funzionari della Pubblica Amministrazione che svolgono mansioni compatibili con il lavoro da casa, potranno restare in smart working fino al 31 dicembre 2020. L'emendamento coinvolge attualmente il 50% dei dipendenti pubblici. Inoltre, dal 2021 ed entro la fine di ogni anno, ciascuna pubblica amministrazione elaborerà il «piano organizzativo per il lavoro agile» (Pola), per estendere fino al 60% la platea dei lavoratori del settore pubblico che potranno lavorare da casa. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un osservatorio del funzionamento e dell'organizzazione dello smart working nel settore pubblico, col compito di monitorare e promuovere l'efficienza del funzionamento del lavoro agile.</p>
		<p><i>Congedi</i></p>	<p>Chi ha figli fino a 12 anni potrà utilizzare fino al 31 agosto (un mese in più del previsto) i 30 giorni di congedo retribuito al 50%. In più, i Comuni dovranno usare i 150 milioni aggiuntivi stanziati con il decreto per pensare a centri estivi anche per i più piccoli, fino a 3 anni, e per i più grandi. La fascia di età è stata infatti modificata: da 3-14 anni a 0-16 anni.</p>
		<p><i>Scuola</i></p>	<p>È stata approvata la possibilità di ridurre il numero degli alunni nelle classi primarie fino al massimo di 15 bambini per classe. Inoltre è stato aumentato di altri 150 milioni di euro il contributo a sostegno delle scuole paritarie.</p> <p>I centri estivi, già previsti nella versione originaria del decreto, e attualmente già funzionanti per la fascia di età 3-14, potranno estendere i loro servizi anche ai bambini da 0 a 3 anni e per i ragazzi da 14 a 16 anni.</p>
		<p><i>Riduzione Imu</i></p>	<p>I Comuni potranno premiare con uno sconto fino al 20% chi, per pagare l'Imu, scelga l'addebito sul conto corrente.</p>
		<p><i>Tosap</i></p>	<p>Per gli ambulanti arriva l'esenzione per due mesi di Tosap e Cosap.</p>
		<p><i>Documenti</i></p>	<p>Le carte d'identità e le patenti scadute durante il lockdown resteranno valide fino alla fine dell'anno.</p>
		<p><i>Servizi telefonici sgraditi</i></p>	<p>L'Agcom può «ordinare, anche in via cautelare» la rimozione dei servizi di telefonia attivati senza il consenso degli utenti. Sono anche previste multe fino a 5 milioni per gli operatori che non si adeguano.</p>

159329

## ASFEL

*Il comune deve valutare la capacità di mantenere nel tempo un equilibrio strutturale*

# Enti, assunzioni da ponderare

## Le entrate devono sostenere gli oneri occupazionali

DI GIAMPIERO PIZZICONI

In questi giorni l'attenzione dei responsabili del personale dei comuni è rivolta all'individuazione delle corrette modalità di calcolo delle capacità assunzionali conseguenti all'applicazione dell'art. 33, del dl n. 34/2019.

La disposizione, al comma 2, introduce una nuova modalità di calcolo della spesa per il personale dei comuni in deroga alle vigenti disposizioni vincolistiche in materia di personale di cui all'art. 1, commi 557 quater e 562 della legge 296/2006 altresì prevedendo che le assunzioni di personale a tempo indeterminato siano subordinate:

- all'adozione e alla coerenza con i Piani triennali dei fabbisogni di personale (Ptfp);

- al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

- a una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Va evidenziato che nume-

rosi interventi in dottrina e alcune recenti posizioni interpretative della magistratura contabile hanno posto l'accento sull'esigenza, al fine di assicurare il corretto calcolo della capacità assunzionale, di verificare l'ammontare delle entrate correnti dell'ente sul cui volume, su base triennale e in rapporto alla dimensione demografica, viene ad essere individuata la collocazione tra gli enti più o meno virtuosi. Ciò al fine di verificare la possibilità di «sopportare e supportare» il livello di spesa di personale, attuale e futuro, dell'ente.

Non si deve dimenticare, infatti, che detta spesa incide non indifferentemente sulla tenuta complessiva del bilancio atteso che, in particolare per il personale a tempo indeterminato, la stessa verrà meno solo con la cessazione del rapporto di lavoro da cui originano le relative obbligazioni di pagamento.

Ciò, avviene normalmente con il raggiungimento da parte del lavoratore dell'età pensionabile oppure per altre cause interruttrive (decesso, dimissioni, licenziamenti, mobilità ecc.). Ne consegue che l'amministrazione, nel Piano triennale di fabbisogno di personale, dovrà avere ben chiara la ricaduta pluriennale dell'utilizzo delle proprie capacità assunzionali in relazione alla possibilità del proprio bilancio di sostenere gli oneri derivanti

dal mantenimento nel tempo dei livelli occupazionali (pregressi e conseguenti ai nuovi reclutamenti).

Nell'ottica di un necessario approccio prudenziale alle politiche di reclutamento è necessario evidenziare che, anche laddove l'ente, rispetti i vincoli di finanza pubblica e abbia a disposizione capacità assunzionale, anche per lavoro flessibile, non necessariamente potrà utilizzarla.

Ciò, in quanto l'andamento complessivo della gestione di bilancio potrebbe far emergere squilibri tutt'altro che temporanei e derivanti da criticità, prevedibili o intervenute, che possono avere diverse origini quali: incapacità di riscossioni delle entrate; incrementi delle spese pluriennali dovute a situazioni contingenti (passività potenziali, soccombente da contenzioso, insolvenza delle partecipate per debiti garantiti con fidejussioni ecc.) o addirittura strutturate (rapporto tra entrate e spese costantemente in disequilibrio per desertificazione delle residenze o delle localizzazioni imprenditoriali ecc.); o, ancora, dovute a situazioni straordinarie (eventi sismici o idrogeologici, pandemie ecc.).

In tali circostanze, infatti, la scelta di assumere nuovo

personale in assenza di una effettiva capacità di mantenere un equilibrio strutturale finirebbe per tradursi in un ulteriore appesantimento della spesa corrente dell'ente con effetti duraturi anche sui saldi.

E, appare difficile sostenere che tale circostanza non sia necessariamente da dover verificare prima di poter attivare le procedure tese a soddisfare il fabbisogno del personale emergente da carenze, anche non ricostituite nel corso degli anni, originate da cessazioni in quanto l'esercizio delle relative facoltà assunzionali è subordinato al «rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione».

In conseguenza, ove le amministrazioni locali vogliano subito dopo l'approvazione del rendiconto 2019 procedere alla rimodulazione del Piano triennale di fabbisogno di personale dovranno valutare attentamente la capacità dell'ente di poter mantenere nel tempo un volume di entrate correnti tale da poter sostenere non solo gli oneri dei livelli occupazionali attuali ma anche quelli ulteriori derivanti dal possibile esercizio delle facoltà assunzionali a disposizione in relazione alla fascia di appartenenza di cui al dm 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33.

© Riproduzione riservata



## Appalti, l'anticipo del prezzo è un acconto

Il decreto Rilancio (dl n. 34/2020) all'art. 207 ha innalzato dal 20 al 30 per cento la somma che le imprese possono richiedere come anticipazione del prezzo dell'appalto, già prevista dall'art. 35, comma 18, del dlgs n. 50/2016, non risolvendo però i connessi problemi di contabilizzazione dell'operazione.

La norma stabilisce che sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione e che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'anticipo sul prezzo del 30% (così come quello del 20%), invero, rappresenta una facoltà (non un obbligo) esercitabile, dal 19/05/2020, su istanza dell'appaltatore, nei limiti delle risorse disponibili (per competenza e per cassa) dell'ente, il cui esperimento genera però complesse problematiche di trattamento contabile, oltremodo complicate, d'altro canto, dalla duplicità della sua natura di «anticipazione finanziaria del prezzo dei lavori» e di «acconto in conto lavori».

Al riguardo, per dirimere la questione, nella incertezza (dottrinale e interpretativa) generale, in Commissione Arconet (nelle riunioni del 15/1/2020 e del 12/2/2020), sono state considerate le varie ipotesi di contabilizzazione derivanti dalla doppia natura della operazione in

parola, ponendosi il seguente quesito: «L'anticipo del prezzo del 30% è un'anticipazione finanziaria, da contabilizzare con imputazione alle partite finanziarie del bilancio o è un acconto su lavori, da contabilizzare con imputazione agli stanziamenti riguardanti la spesa ad essi relativa?».

Sebbene entrambe le opzioni appaiano legittime e razionali, la soluzione è stata trovata applicando i principi della competenza finanziaria potenziata, della competenza economica e della normativa fiscale (Iva) in materia di acconti, per cui, essendo l'erogazione dell'anticipo strettamente legata all'esecuzione del contratto di appalto, essa non può essere considerata un prestito all'appaltatore da contabilizzare come una partita finanziaria (o come una partita di giro), ma deve essere ritenuta un vero e proprio acconto su lavori, da trattare in contabilità finanziaria imputandola agli stanziamenti riguardanti la spesa a cui si riferisce l'appalto.

Di tal ché, l'anticipazione contrattuale viene a configurarsi come una somma di denaro versata a titolo di anticipo sul prezzo di acquisto di un bene/ servizio e non, invece, come importo di denaro slegato da una qualsiasi prestazione dell'appaltatore.

Ciò consente di affermare, parafrasando la recente Faq di Arconet n. 37/2020, che l'anticipo del 30% deve essere trattato contabilmente come un acconto e,

per ciò stesso, imputato agli stessi stanziamenti di spesa (corrente o di investimento) su cui sono impegnate le somme necessarie per l'esecuzione dell'appalto.

**Gennaro Cascone  
 Eugenio Piscino**

Pagina a cura di



ASSOCIAZIONE  
 TERMINI FINANZIARI  
 ENTI LOCALI

